

ORIGINALE

Sent. 57  
2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio  
nelle persone dei signori:

N. 203/10 Reg. Gen.  
N. 317/13 Cronologico  
N. 24/13 Repertorio  
Camp. Civ

- 1) ELEFANTE dr. Antonino - Presidente
- 2) SCOLA dr. Aldo - Consigliere di Stato
- 3) CHIARINI dr.ssa Maria Margherita - Consigliere di Cassazione - Rel.
- 4) PETITTI dr. Stefano - Consigliere di Stato
- 5) COLOSIMO dr. ing. Roberto - Esperto

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 203 del Ruolo Generale  
dell'anno 2010

TRA

[REDACTED] quale procuratore speciale di  
[REDACTED], quest'ultima in proprio e quale unica erede di  
[REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvio e Matteo  
Rezzonico e dall'Avv. Sergio Smedile, elettivamente domiciliati in Roma,  
Via G. Ferrari n. 12 presso lo studio dell'Avv. Smedile, per delega a  
margine del ricorso in appello;

APPELLANTE

CONTRO

[Handwritten signature and vertical line]

- [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] per delega a margine della memoria di costituzione;

- [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, difeso dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] dell'Avvocatura regionale, il quale ha eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], in via [REDACTED], Roma, come da procura a margine della memoria di costituzione.

#### APPELLATI

**OGGETTO: APPELLO** – avverso la Sentenza n. 1390/2010 del TRAP c/o Corte di Appello di Milano del 21/04/2010, depositata il 10/05/2010 (R.G. 400032/2003).

#### CONCLUSIONI

##### PER L'APPELLANTE:

“Piaccia all'On.le Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito: riformare totalmente o parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, previa ogni più opportuna declaratoria e con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria delle spese del doppio grado.”

##### PER IL COMUNE DI [REDACTED]:

“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, e richiamate tutte le eccezioni e domande rassegnate da questa difesa nella fase di primo



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves into a loop at the bottom.

grado dinnanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, voglia l'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche adito confermare la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, sezione III civ., n. 1390 del 21 aprile 2010, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 maggio 2010, respingendo il graavame proposto dal signor [REDACTED] quale procuratore speciale di [REDACTED], quest'ultima in proprio e quale unica erede di [REDACTED] con ricorso in appello datato 21 giugno 2010, e per l'effetto

in via preliminare:

dichiarare inammissibile e/o comunque inaccoglibile l'appello per rinuncia da parte degli appellanti alle domande rassegnate in primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., applicabile ai procedimenti dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in forza del richiamo operato dall'art. 208 R.D. 1775/1933 al codice di procedura civile, per le ragioni rassegnate al paragrafo D della memoria di costituzione di questa difesa del 22 novembre 2010;

in via principale nel merito:

preso atto, per quanto di competenza ed interesse, dell'intervenuta adozione - giusta delibera C.C. n. 6 del 16 febbraio 2007 - del progetto di ^individuazione del reticolo Idrico Minore^ ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 7/7868 del 25.1.2002 e della D.G.R. n. 7/13950 dell'1.8.2003, dichiarare il valletto de quo appartenente al demanio idrico e per l'effetto rigettare il ricorso di primo grado notificato in data 17.12.2003 a cura della signora [REDACTED], del signor [REDACTED] e

del signor [REDACTED] e con esso le richieste in questo contenute, per i motivi esposti in l'atto ed in diritto nelle memorie di primo grado e nelle memorie della fase di gravame di questa difesa;

in via istruttoria:

per mero scrupolo difensivo, per l'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si riformulano le istanze istruttorie già proposte da questa difesa nella memoria di costituzione di primo grado del 19.2.2004:

in punto spese:

condannare gli odierni appellanti a rifondere al convenuto Comune di [REDACTED] le spese, i diritti e gli onorari del procedimento d'appello, oltre rimborso forfettario, addiz. 4% ed I.V.A., con conferma della pronuncia di primo grado n. 1390/10 in punto spese.”

**PER LA [REDACTED]:**

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Superiore adito, contrarijs rejectis, rigettare l'appello e per l'effetto riconfermare l'impugnata sentenza, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.”

**Svolgimento del processo**


[REDACTED] e [REDACTED], e [REDACTED] hanno convenuto nel 2003 il Comune di [REDACTED] e la Regione [REDACTED] dinanzi al Trap di Milano chiedendo di accertare la natura non demaniale di un valletto collinare, definito impluvio naturale, per un breve tratto intermedio tra “monte” e valle, affluente nella roggia [REDACTED], ricadente nel mappale di proprietà dei ricorrenti al n. 21/B, su cui il Comune il 19 luglio 2002, a seguito di un evento di piena del maggio 2002, aveva apposto, assumendone la natura demaniale, una griglia metallica



all'imbocco della canalizzazione in muratura e nel tratto terminale in cui l'acqua corre intubata, per regolare il flusso delle acque meteoriche nel centro urbano, poi rimossa.

Il Trap, con sentenza del 10 maggio 2010, disattendendo le perplesse conclusioni del C.T.U., ha accolto la difesa delle amministrazioni pubbliche volte ad affermare la natura demaniale di detta parte di valletto sulle seguenti considerazioni: 1) il Comune, nel tratto a monte in cui la pendenza è più forte e le acque meteoriche scorrevano in un condotto murario a cielo aperto con sezione a U, aveva costruito una vasca di decantazione per rallentare l'energia naturale e favorire il deposito di sassi e detriti; 2) secondo il C.T.U. nel tratto controverso il valletto si presenta come un fosso incassato, con pendenza di circa il 40%, invaso da vegetazione in primavera - estate, con sezione regolare e sponde in cemento nel primo tratto, e poi irregolare e senza sponde fino al tratto terminale a monte della via [REDACTED] il cui imbocco è stato regolarizzato con muretti di pietrame ed un sottofondo di CLS, a sezione rettangolare con larghezza di circa 1 mt. e profondità 60 cm.; 3) era pacifico che a monte dell'abitato, sulla linea di cresta a circa 300 mt. di quota a confine con il [REDACTED], il deflusso delle acque meteoriche avviene per alcune centinaia di mt. da una serie di impluvi denominati valletti che si immettono nella roggia [REDACTED], appartenente al reticolo fluviale principale, che a partire dal torrente [REDACTED] scorre con larghezza di circa 3 mt. da ovest ad est, a valle del centro abitato, e alla quota di 220 mt. convoglia le acque pubbliche ad uso di impianti industriali in regime di concessione; 4) non erano condivisibili le opinioni del C.T.U. secondo cui il valletto "sembra" avere il carattere di

un fosso di scolo delle acque piovane, e non di un vero corso d'acqua, essendo di dimensioni modeste e raccogliendo soltanto acque piovane che provengono da un versante a monte, con conseguente - prospettata dal C.T.U. - applicabilità del secondo comma dell'art. 1 legge 36/1994 secondo cui non appartengono al demanio idrico le acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua o non ancora raccolte, ed esclusione dell'appartenenza del valletto al reticolo idrografico minore, discontinuamente indicato nelle cartografie catastali, mentre era indicato un canale più a valle che raccoglie le acque del valletto e le immette nella roggia [REDACTED], non essendo stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici - non potendosi ricondurre ad essi, sempre secondo il C.T.U., né la vasca di accumulo a monte né la griglia per diminuire i pericoli di intasamento dei tratti tombinati di attraversamento delle strade e per migliorare la funzionalità idraulica - perché al contrario il valletto apparteneva al reticolo principale e, come i torrenti, in periodi stagionali era in secca, e quindi era un torrentello alpino, di non trascurabile ampiezza e portata idrica, convogliante acqua cristallina, lasciato a scorrimento naturale in una zona impervia e lontana, e poi regolato con opere di contenimento fino alla parziale tombinatura nel centro abitato; quindi era legittima la inclusione di esso effettuata dalla P.A. nel reticolo minore, ancorché il provvedimento era stato impugnato dinanzi al Tar; 5) perciò il valletto doveva esser considerato unitariamente da monte a valle anche se non riportato nelle mappe ufficiali, la cui natura demaniale non poteva esser alternata perché in alcuni tratti erano stati costruiti dal Comune manufatti su terreni acquistati da privati, né per aver detto ente sollecitato



Handwritten signature or scribble on the right margin of the page.

i proprietari latitanti a tenerlo libero da intasamenti; 6) le spese seguivano la soccombenza nei confronti del Comune e della Regione.

Interpongono appello [REDACTED], nella qualità di procuratore speciale di [REDACTED], in proprio e quale unica erede di [REDACTED]. Si sono costituiti la Regione [REDACTED] ed il Comune di [REDACTED].

### Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo gli appellanti lamentano il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per non aver aderito alle conclusioni del C.T.U. secondo cui il fosso è privato perché scolo naturale delle acque piovane attese le dimensioni modeste e la esigua conformazione, indefinita in alcune parti, e per esser intubato per oltre tre quarti, e quindi, essendo un impluvio privo d' acqua per lunghissimi periodi dell'anno, torna subito in secca finite le precipitazioni, e perciò è applicabile l'art. 28 terzo comma legge 36/1994 secondo cui la raccolta d' acqua piovana in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli e edifici è libera ed anche per il Dlgs 152/2006 art. 54 le acque meteoriche non disciplinate non sono soggette a vincoli o prescrizioni, ed infatti non è incluso né nella IGM, né nella CTR, mentre più a valle è indicato un canale che raccoglie le acque del valletto e le immette nella roggia [REDACTED], antico canale artificiale che preleva l'acqua dal torrente [REDACTED], e questo conferma che l'impluvio è un fosso naturale di scolo e la funzione della vasca di decantazione non è quella di regimentare il corso d' acqua, bensì di preservare l'integrità del tratto tombinato a valle della stessa, realizzata intercettando un tratto di fosso a monte dopo aver acquistato il terreno su

cui è stata costruita da un privato; inoltre a norma dell'art. 4 alleg. B) legge regionale 7/7868 del 2002 il valletto, come i collettori artificiali di acque meteoriche, non è inseribile nel reticolo minore; le dimensioni modeste del valletto che raccoglie solo le acque provenienti dal versante a monte, ne esclude l'attitudine ad utilizzazioni di pubblico interesse - intesa come risorsa idrica, da desumere dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero e dal sistema idrografico in cui si inserisce, suscettibile di uso previsto o consentito secondo criteri di solidarietà, mentre l'acqua del valletto refluisce nella rete fognaria - non essendo sufficiente l'enunciato di cui all'art. 1 legge 36/1994. Come rilevato dal C.T.U. la vasca di decantazione non è un' opera idraulica perché serve per trattenere i sedimenti trasportati dalle acque per evitare che si otturino i canali e che si renda difficoltoso il deflusso delle acque nella parte canalizzata, ed altresì per proteggere i sottopassi stradali e migliorare la funzionalità idraulica della roggia [REDACTED] a valle. La griglia, poi rimossa, aveva cagionato tracimazioni d'acqua e non migliorato il deflusso, ed anche per questo non era opera idraulica. Il fosso è esistente nei mappali 21/a e 21/b, dopo il frazionamento dal mappale 21 avvenuto nel 1967 in cui si dà atto dell'estensione dei mappali e del confine dei terreni fino alla mezzeria dei fossi privati adiacenti, e così è stato acquistato dai [REDACTED] nel 1972 e la legge 36/1994 non è retroattiva e non può estinguere diritti soggettivi su beni; ed infatti anche nella concessione di manutenzione straordinaria rilasciata nel 1992 dal Comune ai [REDACTED] la dividente di confine è rappresentata nella mezzeria del fosso, di cui i proprietari confinanti sono stati invitati nel 1980 a ricostruire gli argini e a mantenerlo pulito. Del



resto il D.P.R. 238 del 1999 afferma che "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in vasi o cisterne" e che detta disposizione "non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d' acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne" e perciò le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria non sono pubbliche perché destinate al mero smaltimento e non al generale interesse.


La doglianza è infondata.

L'art. 93, secondo comma, del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, dispone:

"Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti". La norma è ribadita dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36:

"Tutte le acque superficiali o sotterranee .. sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"

Nella fattispecie non è contestato che il valletto a monte e quello a valle siano pubblici e che convogliano le acque piovane in segmenti canalizzati, né che anche le acque di quello in contestazione - intermedio - confluiscono nella [REDACTED] iscritta nel reticolo fluviale principale; è pacifico che il valletto di cui si discute trasporta, nei momenti di piena, detriti solidi e materiali inerti e che appartiene, unitamente ad altri valletti, ad un sistema idrico che convoglia le acque meteoriche provenienti dai versanti montuosi - con conseguente funzione di frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura - le cui tracimazioni sono state regimentate con una vasca - serbatoio di sedimentazione e accumulo, mediante briglie di rallentamento delle portate di piena, costruita dal



Handwritten marks on the right margin, including a vertical line, a checkmark-like symbol, and several illegible scribbles or initials.

Comune nel più ampio progetto di prevenzione di piene torrentizie e allagamenti (opera di V categoria, art. 10 R.D. del 1904 n. 523, T.S.A.P. 29 febbraio 1996, n. 23)

Pertanto poiché l'attitudine del corso d' acqua ad usi di pubblico generale interesse, a norma dell'art. 1 del R.D. n. 1755 del 1933 – da intendere come idoneità alla soddisfazione di un interesse pubblico, come la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ovvero riconducibile ad attività ed opera dell'uomo, quali la produzione, l'irrigazione, l'energia, la bonifica, la pesca, desumibile dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero o del sistema idrografico al quale appartengono – ne determina ex lege la demanialità, correttamente il Trap, dopo aver evidenziato che a monte dell'abitato di [REDACTED], in provincia di [REDACTED], il naturale deflusso delle acque avviene, da Nord a Sud, mediante impluvi denominati "valletti", ha affermato che, poiché questi confluiscono nella roggia [REDACTED] che, a partire dal torrente [REDACTED], convoglia acqua corrente cristallina ad uso anche degli impianti industriali, che ne fruiscono in regime di concessione, anche la parte di valletto in controversia, di non trascurabile ampiezza e portata idrica, appartenente al sistema dei torrentelli prealpini, è pubblica, né potendosi ritenere privato soltanto il questo breve tratto di valletto in corrispondenza del mappale di proprietà dei [REDACTED], dovendosi invece il valletto considerare nella sua interezza.

E poiché non osta alla natura demaniale la mancata inclusione del valletto di cui è controversia negli appositi elenchi di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, come modificato con legge 13 luglio 1911, n. 774, meramente dichiarativi o ricognitivi e non costitutivi (S.U. 4911 del 1993), né

costituisce prova della natura privata di esso l'invito del Comune ai proprietari e possessori frontisti all'esecuzione delle opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua a loro carico, a norma dell'art. 12 del precitato R.D., e gli attori in rei vindicatio non hanno provato la destinazione del valletto a mero convogliamento delle acque nelle fognature, e d'altro canto vi è prova invece della costruzione e modificazione di opere idrauliche ad opera del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, la censura va respinta.

2.- Con il secondo motivo lamentano: "Irrilevanza delle successive delibere comunali sul reticolo idrico minore", non applicabili retroattivamente e non determinanti la sospensione del precedente procedimento concernente diritti soggettivi. Il rilievo è inconferente non avendo incidenza alcuna sulla decisione del T.R.A.P.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata compensazione delle spese, malgrado la complessità della materia e le risultanze istruttorie. Il motivo è infondato perché è rimesso al potere discrezionale del giudice compensare le spese se ritiene che i giusti motivi siano prevalenti sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale del diritto fatto valere in giudizio, evidentemente non ritenuti esistenti nel caso in esame.

Le stesse ragioni inducono, anche in questo grado, ad applicare il principio della soccombenza e pertanto gli appellanti vanno condannati a pagare le spese, che si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Superiore delle Acque rigetta l'appello e condanna gli appellanti a pagare euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro



Handwritten signature or initials, possibly 'S. G. P.' or similar, written vertically on the right side of the page.


[redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a favore del Comune di [redacted] ed euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della Regione [redacted].

Così deciso in Roma il 16 maggio 2012.

Il Relatore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Giuseppina Coppari



Depositata in Cancelleria oggi. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1999 n. 1775, e 153 c.p.c.

Roma, li 8 APR. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Giuseppe Coppari

